



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27-08-2018 (punto N 13)

Delibera N 963 del 27-08-2018

Proponente

MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Estensore Massimo TADDEI

Oggetto

L.R. 20/2002: STAGIONE VENATORIA 2018 ; 2019 APERTURA ANTICIPATA DELLA CACCIA E MODIFICHE AL CALENDARIO VENATORIO.

Presenti

ENRICO ROSSI
CRISTINA GRIECO

VITTORIO BUGLI
MARCO REMASCHI

FEDERICA FRATONI

Assenti

VINCENZO
CECCARELLI
MONICA BARNI

STEFANO CIUOFFO

STEFANIA SACCARDI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della legge 157/1992;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 inerente il calendario venatorio regionale;

Viste la deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 09/07/2018, relativa all'approvazione del calendario venatorio regionale 2018-2019;

Considerato che l'art. 8, comma 1, della l.r. 20/2002 prevede che la Giunta regionale può consentire, nel rispetto del piano faunistico venatorio, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora, colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia.

Considerato altresì che ai sensi della predetto articolo 8, comma 1 della l.r. 20/2002, la Giunta Regionale può altresì consentire, nelle suddette giornate, la caccia solo da appostamento fisso all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 8 della l.r. 20/2002 nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 8 della l.r. 20/2002, la Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18 comma 2 della l. 157/1992;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16 giugno 2008, n. 454 “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione”, ed in particolare l'allegato “A” che vieta in tutte le ZPS l'effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

Visto il d.p.g.r. 05 settembre 2017, n. 48/r (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 – recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”); ed in particolare l'articolo 5 che autorizza l'esercizio della caccia anticipata alla selvaggina migratoria esclusivamente nell'ATC di residenza venatoria;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 629 del 11/06/2018 “L.157/92 art.19 bis e L.R. 3/94 art. 37 quater – Autorizzazione caccia in deroga della specie Storno (*Sturnus vulgaris*) su tutto il territorio regionale”, che contempla la possibilità di effettuare il prelievo nelle giornate di apertura anticipata della caccia;

Considerato che nell'Allegato B “Periodi di caccia al cinghiale in braccata 2018/2019” del calendario venatorio regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 09/07/2018, relativamente al comprensorio Massa 13, è stata riportata erroneamente la data “Dal 1°

ottobre 2018 al 31 dicembre 2019”;

Visto l'Allegato B “Periodi di caccia al cinghiale in braccata 2018/2019” del calendario venatorio regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 09/07/2018, che relativamente al comprensorio Firenze Prato 4 e Firenze Sud 5, riporta la seguente data: “Dal 15 ottobre 2018 al 15 gennaio 2019”.

Viste le richieste di variazione delle date dei periodi di caccia al cinghiale in braccata pervenute dalle associazioni venatorie e dall'Atc, che per una miglior organizzazione del prelievo sulla specie cinghiale nel Comprensorio Firenze Prato 4 e Firenze Sud 5, indicano la seguente data: “Dal 13 ottobre 2018 al 13 gennaio 2019”.

Ritenuto opportuno variare la data riportata nell'Allegato B “Periodi di caccia al cinghiale in braccata 2018/2019” del calendario venatorio regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 09/07/2018, relativamente al comprensorio Firenze Prato 4 e Firenze Sud 5, sostituendola con la seguente data: “Dal 13 ottobre 2018 al 13 gennaio 2019”.

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di consentire la caccia da appostamento il giorno sabato 1 settembre 2018, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale) alle specie: storno, tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia su tutto il territorio a caccia programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie della Regione Toscana;

2) di consentire la caccia esclusivamente da appostamento fisso, nei laghi artificiali e nelle superfici allagate artificialmente, il giorno sabato 1 settembre 2018, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale) alle specie: alzavola, germano reale e marzaiola, sul territorio a caccia programmata della Regione Toscana e nelle Aziende Faunistico Venatorie;

3) di consentire la caccia da appostamento il giorno domenica 2 settembre 2018, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale) alle specie: storno, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia, su tutto il territorio a caccia programmata e nelle Aziende Faunistico Venatorie della Regione Toscana;

4) che relativamente al territorio a caccia programmata la caccia nelle predette giornate sia comunque consentita nel solo ATC di residenza venatoria;

5) che relativamente alla caccia sulla specie storno, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 629 del 11/06/2018, valgono le seguenti limitazioni:

a) il prelievo può essere eseguito esclusivamente a una distanza non superiore a 100 metri da vigneti, uliveti e frutteti aventi frutto pendente e nei terreni in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti a protezione delle colture;

b) è vietata la vendita dei soggetti prelevati;

c) sono vietati i richiami della specie.

6) che le giornate di apertura anticipata individuate dal presente provvedimento non sono consentite all'interno delle ZPS (zone di protezione speciale) e nelle ulteriori aree specificatamente indicate nel calendario venatorio 2018-19 di cui alla predetta Delibera della Giunta Regionale n. 767 del 09/07/2018.

7) che nell'Allegato B “Periodi di caccia al cinghiale in braccata 2018/2019” del calendario venatorio regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 09/07/2018,

relativamente al comprensorio Massa 13, sia sostituita la data riferita al periodo di caccia “*Dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2019*” con la seguente: “*Dal 1° ottobre 2018 al 31 dicembre 2018*”;

8) che nell'Allegato B “Periodi di caccia al cinghiale in braccata 2018/2019” del calendario venatorio regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 767 del 09/07/2018, relativamente al comprensorio Firenze Prato 4 e Firenze Sud 5, sia sostituita la data riferita al periodo di caccia “*Dal 15 ottobre 2018 al 15 gennaio 2019*” con la seguente: “*Dal 13 ottobre 2018 al 13 gennaio 2019*”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI